

# SPESE MEDICHE

## Mini guida:



- Indicazioni generali
- Spese mediche generiche
- Spese mediche specialistiche
- Prestazioni chirurgiche e ricoveri
- Spese mediche per l'acquisto di protesi o attrezzature sanitarie
- Spese per disabili



CAF INTERREGIONALE  
DIPENDENTI Srl

## E1 SPESE SANITARIE

---

### INDICAZIONI GENERALI

#### *Le spese mediche detraibili*

Le **spese sanitarie** per le quali compete la **detrazione d'imposta** nella misura **del 19%**, limitatamente all'ammontare che eccede complessivamente € **129,11**, sono quelle sostenute per:

- **prestazioni rese da un medico generico** (comprese quelle di medicina omeopatica) ;
- **acquisto di medicinali** (anche omeopatici);
- **prestazioni specialistiche, analisi e terapie;**
- **prestazioni chirurgiche e ricoveri per degenze;**
- **cure termali** ( escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- **acquisto o affitto di protesi o attrezzature sanitarie e dispositivi medici;**
- **spese di assistenza specifica ( infermieristica e riabilitativa);**
- **prestazioni rese da personale qualificato per l'assistenza diretta alla persona, educatore professionale;**
- **spese per patologie esenti di familiari non a carico;**
- **spese per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento, e per sussidi tecnici informatici per soggetti portatori di handicap;**
- **spese per acquisto di autovetture o motoveicoli per soggetti portatori di handicap;**
- **spese per acquisto cani guida per non vedenti.**

Se le spese sopra elencate sono state sostenute **nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale** la **detrazione compete anche** per l'importo del **Ticket** pagato.

La detrazione compete **anche se tali spese sono state sostenute all'estero purché** opportunamente **documentate.**

### *Documento di spesa*

La documentazione necessaria per usufruire della detrazione per le spese mediche sostenute è costituita da:

- **fatture, ricevute e scontrini fiscali.**

In aggiunta, se richiesto dalla tipologia di spesa:

- **prescrizione del medico;**
- **certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti l'esenzione dal ticket per patologia;**
- **certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap da parte di una commissione medica pubblica**, ovvero autocertificazione, rilasciata nei modi e nei termini previsti dalla legge, attestante la sussistenza delle condizioni risultanti da tale documentazione.

### *Spese sostenute all'estero*

Le **spese mediche sostenute all'estero** seguono lo **stesso regime** previsto per quelle sostenute **in Italia** (Circolare 04/04/2008 n.34).

In questo ambito **non** risultano detraibili le **spese relative al trasferimento** ed al **soggiorno** all'estero (anche se dovuto a gravi motivi di salute).

### *Traduzione*

Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la **traduzione**, che può essere eseguita dallo stesso **contribuente** se trattasi di documentazione scritta in **inglese, francese, tedesco e spagnolo**.

In caso diverso è necessaria una **traduzione giurata**.

Sono **esentati** dalla traduzione i contribuenti residenti in **Valle d'Aosta** per la documentazione scritta in **francese** e quelli residenti nella provincia di **Bolzano** se la documentazione è scritta in **tedesco**.

Nel caso di **spese per farmaci** è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le indicazioni per la detraibilità (natura, qualità e quantità del farmaco acquistato, codice fiscale del soggetto).

### Spese dei familiari

**Il contribuente può usufruire delle detrazioni per le spese sostenute per sé stesso o per i propri familiari a carico (art. 15, comma 2, del Tuir).**

Ci sono però **due casi** in cui un soggetto può portare in **detrazione** spese sanitarie sostenute **per familiari non a carico**.

**Si tratta delle :**

- **spese pagate da un erede** per una persona deceduta e sostenute dopo il suo decesso (Circolare 01/06/1999 n.122 risp 1.1.4);
- **spese sanitarie** sostenute **nell'interesse di familiari affetti da patologie** che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario (Circolare 20/04/2005 n.15), rigo E2 del quadro E.  
Tale beneficio spetta con riferimento alle sole spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all'importo massimo annuo di € 6.197,48 e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell'Irpef dovuta dal soggetto malato.

**ATTENZIONE :**

Le spese mediche intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell'anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l'onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione (**Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.4**)

### Intestazione del documento di spesa

Quando la **spesa è sostenuta per i familiari fiscalmente a carico** la **detrazione compete al contribuente al quale è intestata la fattura o la ricevuta**.

Compete al contribuente che ha sostenuto la spesa anche quando il **documento è intestato direttamente al familiare fiscalmente a carico**.

Se il **familiare è a carico di più soggetti** che hanno contribuito al pagamento della spesa, sul documento il contribuente dovrà indicare la **quota di spesa sostenuta da ciascuno** di essi.

Se l'onere è sostenuto **per i figli a carico** la **detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento**.

Se il **documento è intestato direttamente ai figli** la **detrazione** deve essere **suddivisa tra i genitori** in relazione al loro **effettivo sostenimento**.

In questo caso devono essere indicate, dal contribuente, sul documento le **percentuali di spettanza** della detrazione per ogni genitore, se diverse dal 50%.

*spese sanitarie  
rimborsate*

Le spese rimborsate a fronte del versamento di contributi per assistenza sanitaria (ad es. FASI o Assilt per i dipendenti Telecom) versati dal sostituto d'imposta o dal lavoratore a enti e casse aventi fini esclusivamente assistenziali, vanno indicate solo per la parte effettivamente rimasta a carico.

La presenza dei predetti contributi è rilevabile al **punto 441 della CU 2018**.

La **documentazione da esibire al Caf** per la detrazione dell'importo non rimborsato, è costituita da:

- **Prospetto delle spese** inviato all'Ente,
- Copia delle **spese sanitarie** sostenute
- **Prospetto di liquidazione** ricevuto dall'Ente.

E' importante controllare se è presente il **punto 442 della CU 2018** ( "Contributi versati a enti o casse .... che concorrono al reddito") e l'annotazione AU ; in tal caso significa che una quota di contributi sono stati assoggettati a tassazione e che le spese sanitarie anche se rimborsate possono essere detratte in misura proporzionale all'importo tassato.

In questi casi particolari **allegare sempre un prospetto dei conteggi** delle somme dichiarate.

Per un esempio di calcolo rivedere la Circolare 7/E del 04 aprile 2017, pag. 23.

*Assicurazioni sanitarie*

Sono detraibili per il loro intero importo le spese sanitarie rimborsate da compagnie assicuratrici a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal dichiarante, non essendo detraibile il costo della polizza.

Sono detraibili le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o pagate direttamente dallo stesso, con o senza trattenuta in capo al dipendente. Le assicurazioni di questo tipo sono rilevabili al punto 444 della CU 2018.

*Rimborsi assicurativi*

Non si considerano invece rimaste a carico del contribuente e quindi **NON sono detraibili**, le spese, nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto-

*Classificazione*

Spese mediche

- GENERICHE E ACQUISTO FARMACI
- SPECIALISTICHE, DI ASSISTENZA SPECIFICA, ANALISI, TERAPIE
- PER PRESTAZIONI CHIRURGICHE E PER RICOVERI
- PER ACQUISTO O AFFITTO DI PROTESI O ATTREZZATURE SANITARIE E DISPOSITIVI MEDICI
- PER ASSISTENZA SPECIFICA E PER PRESTAZIONI RESE DA OPERATORI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE

## SPESE MEDICHE GENERICHE e ACQUISTO DI FARMACI

- Prestazioni rese da un medico generico (anche medicina omeopatica)
- Prestazioni rese da un medico specialista in branca diversa da quella inerente alla prestazione
- Spese per il rilascio di certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali
- Spese per l'acquisto di farmaci

<b>LE SPESE PER MEDICINALI e DISPOSITIVI MEDICI : LE REGOLE PER LA DETRAIBILITA'</b>			
<b>TIPOLOGIE DI SPESE FARMACEUTICHE:</b>  fattura o scontrino fiscale parlante in cui devono essere specificati la <b>natura</b> , la <b>qualità</b> (codice alfanumerico) e la <b>quantità</b> del prodotto acquistato nonché il <b>codice fiscale</b> del destinatario	<u>FARMACI E MEDICINALI</u>	Detraibili	Per detrarre i farmaci acquistati con prescrizione medica o il ticket attestato nello scontrino, non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta di prescrizione (Risoluzione 10/E/2010)
	<u>MEDICINALI OMEOPATICI</u>	Detraibili	Ai sensi del D.lgs. 219/2006 tali prodotti sono considerati medicinali.(Circ. 21/E/2010 par. 4.7)
	<u>PRODOTTI GALENICI</u>	Detraibili a condizione che	Siano preparati direttamente dal farmacista.  Se non è possibile rilasciare lo scontrino parlante il farmacista può redigere una fattura dove indica:  - natura del prodotto "Farmaco" - qualità "preparazione galenica" - quantità "numero di confezioni"
	<u>PRODOTTI FITOTERAPICI</u>	Detraibili a condizione che	Si tratti di medicinali approvati dall'Ag. italiana del farmaco e dotati di codice AIC. (Risoluzione 396/2008)
	<u>DISPOSITIVI MEDICI</u>	Detraibili a condizione che	nello scontrino sia indicata la tipologia di dispositivo e che il contribuente conservi la documentazione riportante il marchio CE  (Circ.20/E/2011 quesito 5.16)

Acquisto medicinali on line	La detrazione spetta anche per le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti. L'elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito <i>www.salute.gov.it</i> .
prestazioni rese da medici generici e rilascio di certificati medici	detraibili dietro presentazione di ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico.
Alimenti a fini medici speciali (AFMS)  NOVITA' 2018	Solo per gli anni 2017 e 2018 sono detraibili gli alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all'art. 7 Decreto Min. sanità 8-06-2001, con esclusione degli alimenti destinati ai lattanti
Spese non detraibili	<p><u>INTEGRATORI ALIMENTARI</u>: nemmeno se prescritti in quanto appartengono al settore alimentare (Risoluzione 256/2008)</p> <p><u>PARAFARMACI</u>: nemmeno se prescritti in quanto non sono considerati medicinali</p> <p><u>LATTE ARTIFICIALE</u>: nemmeno se prescritti dal pediatra in quanto non figura tra le specialità farmaceutiche</p>

#### RISOLUZIONE N. 10/E 2010 - **Scontrino parlante**

... ai fini, rispettivamente, della deduzione e della detrazione ***“la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario”***.

**NATURA DI FARMACO** : indicazione generica nello scontrino di **“medicinale”** o **“farmaco”**

*La natura del prodotto può essere specificata anche attraverso sigle (ad es: FC, SOP, OTC, Omeopatico) e abbreviazioni (med., F.co) o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.*

... con riferimento ai prodotti omeopatici e alle preparazioni galeniche l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta anche nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura **“farmaco”** o **“medicinale”**, riporti la dicitura, rispettivamente, **“omeopatico”** e **“preparazione galenica”**. Per quanto riguarda la dicitura **ticket** (abbreviato **TK**), essa soddisfa l'indicazione della natura del prodotto acquistato, potendo essere riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario.



**QUALITA' DEL FARMACO:** occorre che nello scontrino sia riportata la denominazione del farmaco, ora identificato con codice alfanumerico di autorizzazione all'immissione in commercio (codice AIC).

**Circa la possibilità di integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, producendo ad esempio copia della ricetta recante il timbro della farmacia o copia dell'Annuario farmaceutico o del foglietto illustrativo del medicinale, si ricorda che la normativa fiscale in discorso stabilisce che, per fruire del beneficio fiscale della deduzione o della detrazione d'imposta, lo scontrino fiscale deve contenere le indicazioni concernenti la natura e la qualità del farmaco.**

*Non è più necessario conservare la prescrizione medica poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla denominazione dello stesso riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie ... anche per i ticket, il contribuente non è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.*

## SPESE MEDICHE SPECIALISTICHE

Devono essere rese da un medico specialista in possesso del diploma di specializzazione rilasciato dall'università nella particolare branca cui attiene la specializzazione

TIPOLOGIA	DOCUMENTI
<b>Prestazioni di medici specialisti</b>	
<b>Cure odontoiatriche</b> se rese da un odontoiatra nell'ambito della propria specializzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista</li> <li>• Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Ssn</li> </ul>
Prestazioni rese da <b>psicologi</b> e <b>psicoterapeuti</b> per finalità terapeutiche (Circolare 18.05.2011 n. 20)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione</li> <li>• Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Ssn</li> </ul>
<b>Prestazioni mediche specialistiche, perizie medico legali</b> (Circolare 12/05/2000 n.95)	
<b>Esami di laboratorio</b>	Esami e terapie sono <u>deducibili</u> solo se eseguite in centri medici autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
<b>Radiografie, TAC, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi, risonanza magnetica</b>	
<b>Anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi e altre analisi di diagnosi prenatale</b>	
<b>Dialisi e trasfusioni</b>	
<b>Ginnastica correttiva e di riabilitazione di parti del corpo</b>	
<b>Sedute di neuropsichiatria</b>	
<b>Sedute di logoterapia</b>	
<b>Iodo-terapia e agopuntura</b>	
<b>Cure termali</b> , con eccezione delle spese relative al soggiorno termale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Ssn</li> <li>• <b>Prescrizione medica</b> e ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale</li> </ul>
Prestazioni professionali del <b>dietologo, dietista e biologo nutrizionista</b> ( Circolare 21-05-14 n. 11).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Ssn.</li> </ul>

Prestazioni <b>chiropratiche</b> solo se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (Circolare 23/04/2010 n.21)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Prescrizione medica</b></li> <li>● Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta</li> </ul>
<b>Spese di assistenza specifica sostenute per:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Assistenza infermieristica</b></li> <li>- <b>Terapie riabilitative</b> : fisioterapia, massoterapia, kinesiterapia, laserterapia ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo...</li> <li>- <b>Prestazioni di assistenza</b> rese da personale in possesso della qualifica professionale di <u>addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Ssn.</li> <li>● Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso dal soggetto che ha effettuato la prestazione, ad es centri medici autorizzati: attestazione che <b>la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo</b> (Circolare 16/11/2000 n.207).</li> </ul>

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 01/06/2012 n.19 risposta 2.2 ha precisato che possono essere ammesse in detrazione le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel D.M 29/03/2001 anche **senza** una specifica **prescrizione medica**.

Ai fini della detrazione, **dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario devono risultare la relativa figura professionale** e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

<b>Cure estetiche</b>	Per il riconoscimento della detrazione la natura "sanitaria" della prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito è necessario richiedere l'integrazione della fattura al soggetto che l'ha emessa ( <b>Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 1.2</b> ).
<b>Disassuefazione dal fumo di tabacco</b>	Sono detraibili le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco ( <i>parere Min. Salute 20 ottobre 2016</i> ).
<b>Professioni sanitarie</b>	Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001, sono detraibili anch'esse senza necessità di una specifica prescrizione medica- <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assistente sanitario</li> <li>- Dietista</li> <li>- Educatore professionale</li> <li>- Fisioterapista</li> <li>- Igienista dentale</li> <li>- Infermiere</li> <li>- Infermiere pediatrico</li> <li>- Logopedista</li> <li>- Ortottista – assistente di oftalmologia</li> <li>- Ostetrica/o</li> <li>- Podologo</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnico audiometrista, sanitario di laboratorio biomedica e radiologia medica</li> <li>- Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro</li> <li>- Tecnico della riabilitazione psichiatrica</li> <li>- Tecnico ortopedico, audioprotesista, fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare</li> <li>- Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva</li> <li>- Terapista occupazionale</li> </ul> <p>Ai fini della detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.</p>
Massofisioterapia	<p>Il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il <b>17 marzo 1999</b>, è equiparato al titolo universitario abilitante all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista; pertanto le <u>prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del diploma conseguito prima del 17 marzo 1999 sono considerate spese sanitarie detraibili anche senza una specifica prescrizione medica.</u></p> <p>Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa. ( Circolare 17E del 24-04-15)</p>
Mesoterapia e ozonoterapia	<p>Trattamenti detraibili se effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, e solo se ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria (Circolare 02.03.2016 n. 3, risp. 1.1)</p> <p><b>È richiesta la prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia</b></p>
Prestazioni chiropratiche	<p>Solo se eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 1 e Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 4.6);</p> <p><b>È richiesta la prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia</b></p>
Cure termali	<p>Sono escluse le spese di viaggio e soggiorno (Risoluzione 09.04.1976 n. 207).</p>
Test DNA	<p>NON sono detraibili le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere Min. Salute 20 ottobre 2016);</p>

<p>Crioconservazione di ovociti embrioni e procreazione medica assistita</p> <p>sostenuta all'estero</p>	<p>Considerata spesa sanitaria detraibile solo se il trattamento di crioconservazione degli ovociti o degli embrioni o l'intervento di PMA è effettuato nelle strutture autorizzate per la procreazione medicalmente assistita, iscritte nell'apposito registro nazionale istituito presso l'Istituto superiore di sanità o se eseguita all'estero è il centro sanitario è autorizzato dall'Autorità competente del Paese secondo le normative vigenti.</p> <p>Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa ( Circolare 17E del 24-04-15 e Circ 18/E del 06-05-16).</p> <p>Le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come le spese sostenute nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, <b>sostenute all'estero</b> sono detraibili a condizione che siano eseguite <u>per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano.</u> (Circolare 06.05.2016 n. 18, risposte 1.3 e 1.4);</p>
<p>Pedagogista</p>	<p><b>NON sono detraibili</b> le prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria (Circolare 02.03.2016 n. 3, risposta 1.2);</p>
<p>Osteopata</p>	<p><b>NON sono detraibili</b> le prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l'osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 2.1);</p>
<p>Cordone ombelicale - cellule staminali</p>	<p><b>NON sono DETRAIBILI</b> le spese per la <b>conservazione delle cellule staminali</b> del cordone ombelicale ad uso <b>"autologo"</b>, ossia per future esigenze personali.</p> <p><b>SONO DETRAIBILI</b> invece laddove fossero per <b>"uso dedicato"</b> per il neonato o consanguinei con patologia accertata e con approvazione scientifica e clinica (Risoluzione 12/06/2009 n.155).</p>
<p>Palestre</p>	<p><b>L'iscrizione ad una palestra</b> non può essere qualificata spesa sanitaria anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria; detta attività anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato (Circ. n.20/E del 13/05/2011).</p>

Massaggi shiatzu e pratiche varie	<b>INDETRAIBILI</b> i massaggi shiatzu, la <b>pranoterapia</b> , la <b>cromoterapia</b> , i fiori di Bach, il <b>Reiki</b> e le prestazioni professionali rese da <b>naturopati</b> , <b>iridologi</b> e <b>riflessologi</b> .
Imposta di bollo	L' <b>imposta di bollo</b> presente sulle fatture e ricevute mediche di importo superiore ad €77,47 è <b>DETRAIBILE</b> come onere accessorio solo se effettivamente <b>pagata</b> dal cliente/paziente contestualmente al pagamento della prestazione (Risoluzione n.444 del 18/11/08).

## PRESTAZIONI CHIRURGICHE E PER I RICOVERI

TIPOLOGIA	DOCUMENTI
<b>Prestazioni chirurgiche</b> da parte di un medico chirurgo necessarie per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona o per inestetismi suscettibili di creare disagi psico-fisici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico</li> </ul>
<b>Degenze ospedaliere</b> <b>DETRAIBILI</b> le spese o rette di degenza e le spese di cura anche se non collegate con un intervento chirurgico (Circolare 01/06/99 n.122)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura. Devono essere <b>escluse</b>, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l'assistenza, la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra (televisione, aria condizionata..)</li> </ul>
<b>Trapianto di organi</b> <b>DETRAIBILI</b> se fatture intestate al contribuente che ha sostenuto le spese (Circolare 01/06/99 n.122)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, casa di cura, medici, ecc..</li> <li>Ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestata al contribuente</li> </ul>
<b>Ricovero di anziano</b> senza riconoscimento di handicap in istituto di assistenza e ricovero <b>DETRAIBILI</b> soltanto le spese mediche e <b>NON</b> anche la retta di ricovero	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche</li> </ul>
<b>Trasporto in ambulanza</b>	<b>NON DETRAIBILI</b> le spese per il trasporto in ambulanza. <b>DETRAIBILI</b> le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (Circolare 03/05/96 n.108)
<b>Cura miopia</b>	<b>DETRAIBILE</b> l'intervento di chirurgia laser per la rimozione o la cura della miopia (visto come recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona)

## SPESE MEDICHE PER ACQUISTO DI PROTESI O ATTREZZATURE SANITARIE

### Protesi sanitarie

- protesi dentaria, oculistica, fonetica;
- occhiali da vista, lenti a contatto incluso il liquido (Circolare 03/05/96 n.108);
- protesi acustiche per facilitare l'audizione ai sordi comprese le spese sostenute per l'acquisto delle batterie
- arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
- gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
- gli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.);
- manutenzione protesi.

Documentazione da presentare :

- Fattura rilasciata da **soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione di medico** (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione.
- Fattura o scontrino fiscale parlante accompagnato da **attestazione** del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che l'acquisto/manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all'esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico.
- Fattura o scontrino fiscale parlante e **prescrizione medica**, ovvero **autocertificazione** attestante la necessità della protesi per il contribuente o per i suoi familiari a carico, se la certificazione fiscale, non è rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica e sulla stessa non è riportata l'attestazione del soggetto autorizzato che attesti di aver eseguito direttamente la prestazione.

## ACQUISTO O AFFITTO DI DISPOSITIVI MEDICI

Documentazione da presentare:

- Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione, Circ. 13/05/11 n.20).
- Documentazione dalla quale si possa distinguere che il prodotto acquistato risponda alla definizione di dispositivo medico secondo l’art.1, comma 2 negli artt. 1, comma 2, dei tre Decreti Legislativi di settore (n. 507/92, n. 46/97, n. 332/00)  
Tale verifica non è necessaria se il prodotto è incluso nella lista resa disponibile dal Ministero della Salute e allegato alla circolare n.20/2011.
- Documentazione dalla quale si possa evidenziare che il prodotto acquistato riporta la **marcatura CE** che ne attesta la conformità alle direttive europee (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE), ad esempio la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura.

### **Dispositivi medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997 (acquisto o affitto)**

Per i dispositivi medici compresi in tale elenco non si deve verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE”.

Apparecchi acustici

Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa

Apparecchio per aerosol

Apparecchi per fratture (garze e gesso), busti, stecche ecc. prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche

Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc.)

Cerotti, bende

Lenti a contatto

Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi

Materassi ortopedici e materassi antidecupito (Risoluzione 26/01/07 n.11)

Montature per lenti correttive dei difetti visivi

Pannoloni per incontinenza anche se acquistati presso rivenditori commerciali (Circ. 18/05/06 n.17)

Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia



Prodotti ortopedici (ad es. cinture medico-chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici purché entrambi su misura, tutori, ginocchiere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)

Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)

Siringhe e relativi aghi (Circ. 12/05/00 n.95)

Soluzioni per lenti a contatto

Termometri

Contenitori campioni (feci, urine)

Test di

- Autodiagnosi celiachia
- Autodiagnosi per determinazione del tempo di protrombina
- Autodiagnosi per intolleranze alimentari
- Autodiagnosi prostata
- Gravidanza
- Menopausa
- Ovulazione
- Rilevazione sangue occulto nelle feci
- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio, colesterolo totale, HDL e LDL, trigliceridi

**IMPORTANTE:** con la Circ. 01/06/2012 n.19 l'Agencia delle Entrate ha precisato **che il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura "prodotto con marcatura CE", con l'indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i dispositivi diversi da quelli di uso comune esposti sopra.**

Sono **DETRAIBILI** se rientrano nel repertorio dei **dispositivi medici CND** anche le spese per

- *Strumenti per magnetoterapia*
- *Fasce elastiche con magneti a campo stabile*
- *Apparecchiatura per fisokinesiterapia*
- *Apparecchio medicale per laserterapia*

È **DETRAIBILE** l'acquisto di **dispositivi medici in erboristeria** a patto che nella fattura o nello scontrino siano specificati il soggetto che acquista, la descrizione del dispositivo, la marcatura CE, ovvero la conformità alle direttive europee (Circ. n.20/E del 13/05/2011).

**ACQUISTO DI PARRUCCA** : detraibile se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. La necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel DLGS n. 46 del 1997 e quindi deve obbligatoriamente essere marcata CE (**Risoluzione del 16.02.2010 n. 9**).

Per ricerche e conferme, riferirsi all'elenco del Ministero della salute dei dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi riconosciuti, al seguente link :

[http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION\\_MASCHERA](http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA)

e stampare e consegnare al Caf la pagina in cui si è ritrovato il prodotto.

Elenco ordine alfabetico	Detraibile	Indetraibile	Note
A			
Agopuntura	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Amniocentesi	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Anestesia epidurale	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Apparecchi acustici	X		Marcatura CE
Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa	X		
Apparecchio per aerosol	X		
Apparecchi per contenimento fratture	X		
Apparecchi medicali per laserterapia , magnetoterapia	X		Elenco dei dispositivi medici e marcatura CE
Assistente sanitario	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e descrizione prestazione resa
Assistenza medica in ambulanza	X		
Ausili per disabili	X		Marcatura CE (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle..)
B			
Biologo nutrizionista	X		non detraibile se solo nutrizionista, è necessaria la laurea

C			
Cellule staminali, conservazione		X	Salvo per uso "dedicato" per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica (Risoluzione 12/06/2009 n.155)
Cerotti, bende	X		Marcatura CE
Chiropratico: prestazioni chiropratiche	X		PRESCRIZIONE MEDICA e prestazione eseguita in centri autorizzati sotto responsabilità tecnica specialista
Contenitori campioni	X		Marcatura CE
Cromoterapia		X	
Cure termali	X		<b>+PRESCRIZIONE MEDICA</b> no spese di viaggio e soggiorno
D			
Degenze ospedaliere (spese e retta)	X		Solo le spese di degenza e di cura, escluse spese per letto aggiuntivo, servizi extra
Diagnosi prenatale	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Dialisi	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Dietista	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Dietologo	X		
E			
Ecografia	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Educatore professionale	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa

Elettrocardiogramma	X		detraibile se eseguito in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Endoscopia	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Erboristeria: acquisto dispositivi medici	X		Marchatura CE
Esami di laboratorio	X		detraibili se eseguiti in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
F			
Farmaci	X		
Fasce elastiche con magneti	X		Elenco dei dispositivi medici e marcatura CE
Fiori di Bach		X	
Fisokinesiterapia (apparecchiatura marcata CE)	X		prestazione eseguita direttamente da personale medico, paramedico o sotto il suo controllo
Fisioterapia	X		dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Fitoterapico: prodotti fitoterapici (AIC)	X		Detraibili se medicinali approvati dall'Agenzia Italiana del farmaco
G			
Galenico: prodotti galenici	X		
Ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo	X		prestazione eseguita direttamente da personale medico, paramedico o sotto il suo controllo o in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
I – K			
Igienista dentale	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa

Imposta di bollo	X		Solo se effettivamente pagata dal paziente
Indagini laser	X		detraibili se eseguite in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Infermiere e infermiere pediatrico	X		dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Inseminazione artificiale	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Integratori alimentari		X	
Iodo terapia	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Iridologia		X	
Kinesiterapia	X		solo se la prestazione è eseguita direttamente da personale medico, paramedico o sotto il loro controllo o in centro medico con direttore sanitario
L			
Latte artificiale		X	
Laserterapia	X		prestazione eseguita direttamente da personale medico, paramedico o sotto il suo controllo o in centro medico con direttore sanitario
Lenti a contatto compreso il liquido	X		Marcatura CE
Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi compresa la montatura	X		Marcatura CE. Non detraibile montatura in oro o metalli preziosi
Logopedia	X		detraibile se eseguita da professionista sanitario o in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
M - N			
Magnetoterapia: strumenti	X		Elenco dei dispositivi e marcatura CE

Massaggi shiatsu		X	
Massofisioterapia	x		solo se la prestazione è eseguita direttamente da personale medico, paramedico o sotto il loro controllo o centro medico con direttore sanitario o da massofisioterapista con diploma conseguito prima del 17-06-1999
Materassi ortopedici e materassi antidecupito	X		Marchatura CE
Medicinali	X		
Miopia intervento chirurgia laser	X		È prestazione chirurgica
Naturopatia		X	
O			
Odontoiatra: cure odontoiatriche	X		Prestazione resa nell'ambito della propria specializzazione
Omeopatico: medicinali omeopatici	X		
Osteopata		X	
Ortottista – assistente di oftalmologia	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Ostetrica/o	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
P			
Pannoloni per incontinenza	X		Marchatura CE – detraibili anche se acquistati presso rivenditori commerciali
Parafarmaco		X	
Parrucca dopo trattamento chemio	X		<b>+prescrizione medica.</b> Elenco dispositivi medici e Marchatura CE
Perizie medico legali	X		Ricevuta o fattura del medico specialista

Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia	X		Marchatura CE
Podologia	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Pranoterapia		X	
Prestazioni mediche specialistiche	X		
Prestazioni chirurgiche	X		Detraibili le spese sanitarie sostenute per l'intervento
Prodotti per dentiere	X		Marchatura CE
Prodotti ortopedici	X		Marchatura CE (esempi: cinture medico-chirurgiche, tutori, ginocchiere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale)
Psicologi	X		Finalità terapeutiche
Psicoterapeuti	X		Finalità terapeutiche
R			
Radiografie	X		detraibili se eseguite in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Reiki		X	
Retta di ricovero anziano <u>no handicap</u>		X	
Ricovero di anziano	X		Se senza riconoscimento di handicap sono detraibili solo le spese mediche, non anche la retta di ricovero
Riflessologia		X	
Risonanza magnetica	X		detraibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista



S			
Scarpe e tacchi ortopedici purché entrambi su misura	X		Elenco dei dispositivi medici e marcatura CE
Siringhe e relativi aghi	X		
T			
TAC	X		deducibile se eseguita in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Tecnico audiometrista, sanitario di laboratorio biomedica e radiologia medica	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	X		
Tecnico della riabilitazione psichiatrica	X		
Tecnico ortopedico, audioprotesista, fisiopatologia cardiocircolatoria	X		Dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista deve risultare la figura professionale e la descrizione della prestazione resa
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	X		
Terapista occupazionale	X		
Termometro	X		Marcatura CE
Test vari	X		Marcatura CE (gravidanza, ovulazione autodiagnosi, menopausa..)
Trapianto di organi	X		Deducibile se fatture intestate al contribuente che ha sostenuto le spese
Trasfusioni			Deducibili se eseguite in centri autorizzati sotto la responsabilità tecnica di un specialista
Trasporto in ambulanza		X	Deducibile se riferito al disabile ( rigo E3)

## IN SINTESI

### SPESE INDETRAIBILI

- **latte** per neonati, **alimenti particolari** anche se con prescrizione del medico specialista;
- **integratori alimentari**, anche se accompagnati da prescrizione medica (Ris. 256/E del 20-06-08);
- prodotti **fitoterapici** non medicinali, **parafarmaci** di qualsiasi tipo, anche se accompagnati da prescrizione medica (Ris. 396/E 22-10-08);
- spese pagate per il rilascio di **copia di cartelle cliniche**;
- sedute di **pranoterapia**;
- spese per interventi di **chirurgia estetica** voluttuarie (Circ 23-04-1981);
- spese per **massaggi** effettuati da soggetti non abilitati (es.: shiatzu...);
- **trattamenti osteopatici** resi da osteopati (Circ 21-05-15 risp. 2.1);
- sedute di **kinesiterapia** rese da chinesiterapisti;
- fatture rilasciate da centri di **estetica** o da medici per prestazioni similari;
- spese per **iscrizione e frequenza di palestre, corsi di nuoto**, ecc..... (Circ 01-06-12 risp. 2.3);
- spese per il **trasporto in ambulanza di soggetto non disabile**; sono detraibili però le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.1);
- spese riferite all'acquisto **coprimerassi specifici per le allergie, di cuscini per le cervicali** o altri acquisti simili non classificati come dispositivi medici.

La **PRESCRIZIONE MEDICA** è sempre richiesta per:

- cure termali senza ticket;
- prestazioni di chiropratica eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista
- protesi sanitarie se la fattura o scontrino fiscale non sono rilasciati dall' esercente l' arte ausiliaria della professione medica (ottici, odontotecnici ...) o se manca l' attestazione dell' esercente l' arte ausiliaria
- acquisto di parrucca
- dermo-pigmentazione
- ippoterapia e musicoterapia per il disabile
- mesoterapia e ozonoterapia

## Documentazione da presentare

Tipologia	Documenti
Farmaci anche omeopatici acquistati, anche all'estero, presso farmacie, supermercati ed altri esercizi commerciali o attraverso farmacie on- line	<i>Fattura o scontrino fiscale (cosiddetto parlante) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc.), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario. Per il farmaco acquistato all'estero idonea documentazione come indicato nella circ. n. 34 del 2008</i>
Prestazioni rese da medici generici (anche omeopati)  Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali	<i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico</i>
Prestazioni mediche specialistiche, Perizie medico legali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dallo specialista</i></li> <li>- <i>ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale</i></li> </ul>
Esami di laboratorio Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecc Indagini di diagnosi prenatale Dialisi e trasfusioni Inseminazione artificiale e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni Sedute di logoterapia anestesia epidurale Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione</i></li> <li>- <i>Ricevuta fiscale o fattura o ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale</i></li> <li>- <i>Per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l'iscrizione della struttura nell'apposito Registro istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità</i></li> </ul>
Cure termali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ricevuta fiscale, fattura o ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale</i></li> <li>- <i>Prescrizione medica e ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale</i></li> </ul>
Prestazioni professionali di cui al DM 29/03/2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista sanitario da cui risulti la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.</i></li> <li>- <i>Documentazione fiscale in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.</i></li> </ul>
Spese di assistenza specifica sostenute per: - assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); - prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.</i></li> <li>- <i>Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione: attestazione che la</i></li> </ul>

<p>esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; <ul style="list-style-type: none"> <li>- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;</li> <li>- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.</li> </ul> </li> </ul>	<p><i>prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo</i></p>
<p>Prestazioni di massoterapia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell'attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999</i></li> </ul>
<p>Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria</i></li> <li>- <i>Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria</i></li> </ul>
<p>Dermopigmentazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dalla struttura medica autorizzata</i></li> <li>- <i>Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria</i></li> </ul>
<p>Prestazioni di chiropratica (chiroterapia) eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Prescrizione medica</i></li> <li>- <i>Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da un centro all'uopo autorizzato</i></li> </ul>
<p>Prestazioni chirurgiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla struttura sanitaria inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico</i></li> </ul>
<p>Degenze ospedaliere</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura</i> <i>Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l'assistenza, la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra</i></li> </ul>
<p>Spese relative al trapianto di organi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc.</i></li> <li>- <i>Ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestate al contribuente</i></li> </ul>
<p>Ricovero di anziano (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche</i></li> <li>- <i>Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione</i></li> </ul>

<p>Acquisto o affitto di dispositivi medici/protesi sanitarie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione)</i></li> <li>- <i>Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore). Se il prodotto non rientra nell’elenco allegato alla circ.20 del 2011 la documentazione deve contenere anche l’indicazione delle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE</i></li> </ul>
<p>Manutenzione protesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione</i></li> <li>- <i>Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all’esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico</i></li> </ul>
<p>Acquisto parrucca</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Ricevuta fiscale o fattura</i></li> <li>- <i>Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha la marcatura 93/42/CEE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un’attestazione del produttore o l’indicazione in fattura)</i></li> <li>- <i>Certificazione medica attestante l’idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da patologie, ovvero autocertificazione del contribuente che attesta di essere in possesso della certificazione medica</i></li> </ul>
<p>Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (acquisto farmaci, esami di laboratorio, radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, ecc. a pagamento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti la patologia esente con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo</i></li> <li>- <i>Fatture, ricevute fiscali e/o scontrini relative alle spese sostenute.</i></li> </ul> <p><i>Sui documenti di spesa intestati al familiare, senza indicazione del soggetto per conto del quale sono state sostenute, deve essere apposta specifica indicazione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificazione medica che attesti che le fatture, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali sono collegate alla patologia</i></li> </ul>

	<p><i>esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso della certificazione medica</i></p> <p><i><b>N.B.</b> Per i dati che devono essere riportati nello scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche rigo E1 (natura, qualità, ecc.)</i></p>
--	---

## RIGO E2 SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO

<i>Le spese mediche detraibili</i>	Sono detraibili le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria sostenute per conto di familiari non a carico, la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.
<i>Limite massimo detraibile</i>	Euro 6.197,48
<i>Chi ha diritto alla detrazione</i>	Nel documento di spesa intestato al familiare non a carico con patologia esente, <u>il contribuente attesterà di avere sostenuto la spesa</u>
<i>La documentazione da presentare</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>-</li><li>- Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l'indicazione dell'eventuale codice numerico identificativo</li><li>- Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione</li><li>- Modello 730/2018 o Unico 2018 o Cu2018 (quest'ultimo solo se privo di ritenute) del familiare con patologia esente comprensivo del prospetto di liquidazione 730-03 liquidato da un Caf dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell'IRPEF del soggetto affetto dalla malattia</li><li>- Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l'annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare</li></ul>

## RIGO E3 SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'

### *Le spese detraibili*

Sono detraibili se sostenute da persone con disabilità le seguenti spese :

1. spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento, quali ad esempio l'acquisto, l'affitto e la manutenzione di:
  - poltrone, carrozzelle
  - stampelle e attrezzature per la deambulazione
  - attrezzi, impianti necessari al sollevamento e trasporto di inabili e non deambulanti quali ad esempio la pedana di sollevamento
  - arti artificiali per la deambulazione
  - apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione di difetti della colonna vertebrale
  - spese sostenute per adattare l'ascensore al contenimento della carrozzella
  - spese per l'eliminazione di barriere architettoniche (esterne ed interne all'abitazione)
  - pedane di sollevamento installate nell'abitazione del disabile
  - installazione di pedana sollevatrice su veicolo per disabile
  - acquisto di **bicicletta elettrica** a pedalata assistita
2. spese sostenute in occasione del trasporto in ambulanza del portatore di disabilità ( spesa di accompagnamento)
3. telefono per sordomuti
4. sussidi tecnico-informatici che facilitino l'autosufficienza e l'integrazione sociale di persone con disabilità, quali computer, fax, modem, stampante, programmi software, telefonini, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere speciali, costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido e tutto quello che serve per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale del soggetto disabile.
5. Acquisto di cucine, per le sole componenti tecnologiche preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte del disabile



<i>Collegamento funzionale con la disabilità</i>	Per le spese indicate ai punti 3,4 e 5 e per l'acquisto della bicicletta elettrica deve esserci un collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e lo specifico handicap, certificato dal medico curante o dalla certificazione di invalidità rilasciata dalla commissione medica pubblica competente .
<i>Limite massimo detraibile</i>	Nessun limite di spesa
<i>Chi ha diritto alla detrazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soggetti riconosciuti invalidi ai sensi della <b>Legge 104 /1992</b></li> <li>- soggetti riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra</li> <li>- i grandi invalidi di guerra ex Legge 915 /1978.</li> </ul>
<i>La documentazione da presentare</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>allegare sempre</b> la Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra;</li> <li>- Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l'onere ;</li> <li>- nel caso di acquisto di telefono per sordomuto, di sussidi tecnico informatici o di cucine, è necessaria <b>una dichiarazione del medico curante</b> che attesti che la spesa è necessaria per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del soggetto disabile.</li> </ul>

## **RIGO E4 SPESE PER I VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ**

<i>Le spese detraibili</i>	<p>La spesa deve riguardare l'acquisto di:</p> <p>1. <b>motoveicoli o autoveicoli <u>ADATTATI</u></b> in funzione delle <b><u>limitazioni permanenti alle capacità motorie</u></b>.</p> <p><b><u>Il certificato di invalidità</u></b> rilasciato dalla commissione medica pubblica <b>deve evidenziare le IMPEDITE e RIDOTTE capacità motorie permanenti o, per lo meno, l'invalidità accertata deve comportare di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione .</b></p>
----------------------------	--

	<p>2. <b>autoveicoli anche NON ADATTATI</b> solo per il trasporto di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>non-vedenti, sordomuti, soggetti con disabilità psichico-mentale</b> ai quali è stata riconosciuta <b>l'indennità di accompagnamento</b>.</li> <li>- invalidi con <b>GRAVE limitazione della capacità di deambulazione</b>, soggetti affetti da pluriamputazioni.</li> </ul> <p><b>In questo caso deve trattarsi quindi di una disabilità GRAVE che comporti una limitazione permanente alla deambulazione.</b></p>
<p><i>Adattamenti veicoli</i></p>	<p>Gli adattamenti possono riguardare le modifiche ai comandi di guida, alla carrozzeria o la sistemazione interna, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pedana sollevatrice;</li> <li>– scivolo a scomparsa;</li> <li>– braccio sollevatore;</li> <li>– paranco;</li> <li>– sedile scorrevole – girevole;</li> <li>– sistema di ancoraggio delle carrozzelle;</li> <li>– sportello scorrevole;</li> <li>– qualunque adattamento purché vi sia un <b>collegamento funzionale con la disabilità</b>.</li> </ul>
<p><i>Limite massimo detraibile</i></p>	<p>La <u>detrazione spetta nel limite della spesa di Euro 18.076 per una sola volta in un periodo di quattro anni.</u></p>
<p><i>Perdita detrazione</i></p>	<p><b>ATTENZIONE</b> in caso di trasferimento del veicolo entro i <b>due anni dall'acquisto</b> è dovuta la differenza di imposta rimborsata, salvo non sia per un riacquisto a seguito di aggravamento dell'invalidità.</p>
<p><i>Chi ha diritto alla detrazione</i></p>	<p>Soggetti riconosciuti <u>gravemente</u> invalidi ai sensi della <b>Legge 104 /1992</b> o ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche per disabilità dovuta a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ridotte o impedito capacità motorie permanenti;</li> <li>- non vedenti e sordi;</li> </ul>

- handicap psichico o mentale e a cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;

- pluriamputati o con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione

#### Familiare a carico

Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare, può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile. Se più disabili sono fiscalmente a carico dello stesso familiare, quest'ultimo può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l'acquisto di un veicolo per ognuno dei disabili a suo carico (Risoluzione 16.05.2006 n. 66).

Un genitore con disabilità può detrarre contemporaneamente il costo dell'acquisto di una propria autovettura e il costo di acquisto di quella del figlio con disabilità che risulti fiscalmente a suo carico (Circolare 20.04.2005 n. 15, risp. 6.4).

Per avere diritto alla detrazione è necessario che l'acquisto del veicolo e l'intestazione al PRA siano, in alternativa, a nome del disabile o del familiare di cui è a carico fiscalmente (Risoluzione 17.01.2007 n. 4).

#### Spese di riparazione e manutenzione

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le **riparazioni degli adattamenti** (compresi i pezzi di ricambio necessari alle stesse) realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità.

Dette spese, che concorrono insieme al costo di acquisto del veicolo al raggiungimento del limite massimo di spesa (18.075,99 euro), devono essere state sostenute nei quattro anni dall'acquisto del veicolo e non sono rateizzabili (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 4.8).

Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le **spese di riparazione del veicolo**, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso.

Sono quindi escluse quelle di ordinaria manutenzione quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (Ris. Min. 17.09.2002 n. 306).

Le spese di manutenzione straordinaria devono essere **sostenute entro i quattro anni dall'acquisto** e detratte in un'unica soluzione, senza alcuna possibilità di rateizzazione e solo se non si supera il limite di spesa previsto di 18.075,99 (Circolare 20.04.2005 n. 15, risposta 6.1).

Tali spese devono essere indicate nel modello 730 in modo separato rispetto alle spese d'acquisto del veicolo, compilando quindi due righe E4 di cui uno per l'acquisto del veicolo e l'altro per le spese riguardanti le riparazioni.

*La documentazione da presentare*

*prima o unica rata di acquisto di:*

*autovetture (\*)*

*autoveicoli per il trasporto promiscuo (\*)*

*autoveicoli specifici (\*)*

*autocaravan (\*)*

*motocarozzette*

*motoveicoli per trasporto promiscuo*

*motoveicoli per trasporti specifici*

*(\*) Per i non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono quelle con l'asterisco*

**Per i veicoli adattati:**

- **Fattura** relativa all'acquisto intestata alla persona con disabilità e/o al familiare di cui è carico fiscalmente;

- Copia della **patente di guida speciale** o copia del foglio rosa "speciale" solo per le persone con disabilità che guidano;

- Copia della **carta di circolazione**, da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di persone con disabilità titolari di patente speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;

- Copia della **certificazione di handicap** o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità. E' possibile

autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

- **Prescrizione** della commissione medica locale di cui all'art. 119 del DLGS 285 del 1992 in presenza di cambio automatico.

#### **Per i veicoli non adattati**

- **Fattura** relativa all'acquisto intestata alla persona con disabilità e/o al familiare di cui è a carico fiscalmente;

- Per i non vedenti e sordi **certificato** che attesti la loro condizione, rilasciato da una Commissione medica pubblica;

- Per i portatori di handicap psichico o mentale **verbale di accertamento dell'invalidità** emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale e

- **Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento** (di cui alle leggi n. 18 del 1980 e n. 508 del 1988) emesso dalla commissione per l'accertamento dell'invalidità civile;

- per le persone affette da **sindrome di Down**, certificazione rilasciata dal proprio medico di base e certificazione dell'indennità di accompagnamento come previsto dall' art. 30 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

- Per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati, **verbale di accertamento dell'handicap** emesso dalla Commissione medica di cui all'art. 4, legge n. 104/92, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (ai sensi del comma 3, dell'art. 3, legge n. 104/92) derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione

#### *Rate successive*

Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto la spesa di cui ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF o soggetto abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in

quanto la stessa è già stata verificata. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata.

Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF o soggetto abilitato occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione, inclusa la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare.

*Spese di riparazione  
rientranti nella  
manutenzione  
straordinaria*

- **Fattura** relativa alla spesa di manutenzione straordinaria
- **Fattura relativa all'acquisto del veicolo** per verificare di non avere superato il limite di € 18.075,99 e che non siano trascorsi più di 4 anni dall'acquisto;
- **Certificazione dell'handicap** come sopra descritta e/o autocertificazione.

## RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI PER L'ACQUISTO DELL'AUTO PER IL DISABILE

Soggetto disabile	Obbligo all'adattamento del veicolo	Riconoscimento della disabilità
Non vedente	No	-Commissione L.104/1992 o -Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.
Sordo	No	-Commissione L.104/1992 o -Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.
portatore di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento	No	-verbale di accertamento dell'invalidità emesso dalla Commissione medica pubblica dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap psichico o mentale -riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (legge n.18/1980 e legge n.508/1988)
Soggetto affetto da sindrome di down titolare dell'indennità di accompagnamento	No	-Certificazione del medico di base che attesti che il soggetto è affetto da sindrome di down. Al disabile deve essere riconosciuto anche il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento (di cui alle leggi 18/1980 e 508/1988)
Invalido con grave limitazione alla capacità di deambulazione	No	-Condizione di handicap "grave" (art. 3 co3 L. 104/1992) derivante da una grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione certificata dalla Commissione art. 4 L.104/1992 o da altra Commissione medica pubblica che attesti la gravità della patologia e faccia esplicito riferimento all'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore.
Pluriamputato	No	-Condizione di handicap "grave" (art. 3 co 3 L. 104/1992) derivante da pluriamputazione certificata dalla Commissione art. 4 L.104/1992 -Per i pluriamputati è possibile il riconoscimento da parte di Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del

		riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra purché sia indicata la pluriamputazione
Portatore di handicap con impedite o ridotte capacità motorie permanenti	<b>Si, l'adattamento deve:</b> - essere funzionale alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile è affetto; - risultare dalla carta di circolazione; - si considera adattato anche il veicolo con cambio automatico o frizione automatica di serie purché prescritta dalla commissione patenti speciali	Commissione L.104/1992 o Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori.

### *Indennità di frequenza*

L'agevolazione per l'acquisto dell'auto non compete ai minori titolari dell'indennità di frequenza. Quest'ultima indennità è riconosciuta, infatti, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei suddetti minori ed è, tra l'altro, incompatibile con l'indennità di accompagnamento.

### *Sindrome di Down*

Per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria di persone con handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal medico di base.  
Resta fermo che, al pari degli altri soggetti affetti da disabilità psichica, le persone affette da sindrome di Down devono avere riconosciuta l'indennità di accompagnamento;

### *veicolo non adattato - limite di spesa – adattamenti ulteriori*

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia di 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l'utilizzo del mezzo. Per tali spese si può usufruire della detrazione del 19 per cento, prevista per i mezzi necessari alla locomozione del disabile (rigo E3) quali ad esempio le pedane sollevatrici (*Risoluzione 09.04.2002, n. 113*).



## RIGO E25

### SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

<i>Le spese deducibili</i>	La deduzione riguarda le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da persone con disabilità.
<i>Chi ha diritto alla deduzione</i>	Personе con disabilità risultante dalla <b>certificazione di invalidità rilasciata ex Legge 104/1992</b> o <b>riconosciuta da altre commissioni mediche pubbliche</b> per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro o di guerra.
<i>Familiari NON a carico</i>	Sono deducibili anche le spese sostenute per <b>i familiari di cui all'art. 433 C.C.</b> portatori di disabilità <b>anche se non fiscalmente a carico</b> (coniuge, figli, nipoti, nonni e nonne, genitori, fratelli e sorelle, suoceri e suocere, generi e nuore).
<i>Tipologia di spese</i>	<b>Sono deducibili:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ le spese mediche riferite all'<u>acquisto di medicinali</u> (con le stesse precisazioni riportate in E1)</li><li>✓ visite mediche generiche.</li><li>✓ Le spese per assistenza specifica prestata da un medico o da personale paramedico specializzato;</li></ul>
<i>Assistenza specifica</i>	Si intendono spese di assistenza specifica quelle relative a: <ul style="list-style-type: none"><li>– assistenza <b>infermieristica e riabilitativa</b>;</li><li>– personale in possesso della qualifica professionale di <b>addetto all'assistenza di base</b> o di <b>operatore tecnico assistenziale</b> esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;</li><li>– personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;</li><li>– personale con la qualifica di <b>educatore professionale</b>;</li><li>– personale qualificato addetto ad <b>attività di animazione e/o di terapia occupazionale</b>.</li><li>– <b>ricovero in istituti di assistenza o ricovero</b> per le quali è deducibile <u>solo la quota relativa all'assistenza specifica medica o paramedica</u> e non l'intera</li></ul>

<p><i>Ippoterapia e musicoterapia</i></p> <p><i>Spese pedagoga</i></p> <p><i>La documentazione da presentare</i></p>	<p><u>retta pagata.</u></p> <p><b>Le altre spese sanitarie</b>, quali ad es. visite specialistiche, analisi, protesi, mezzi di accompagnamento e deambulazione, etc..., <b>vanno indicate nei righi E1, E3 ed E4.</b></p> <p><b>Ippoterapia e Musicoterapia</b> : sono spese deducibili a condizione che le stesse vengano <u>prescritte da un medico che ne attesti la necessità</u> per la cura del disabile e siano <u>eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato</u> (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapeuta della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 3.3).</p> <p>Non sono deducibili le spese sostenute per prestazioni svolte da un <b>pedagoga</b>, professionista non riconducibile alla figura di “educatore professionale”. (Circolare 2.03.2016 n.3, risposta 1.2).</p> <p>Documentazione da presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allegare <b>sempre la certificazione</b> rilasciata dalle commissioni mediche pubbliche attestante la condizione di portatore di disabilità <b>ai sensi dell’art. 3 Legge 104/92</b> o di invalido civile, di lavoro, di guerra ;</li> <li>- fatture e quietanze da cui risulti che trattasi di prestazioni di assistenza medica e/o paramedica ;</li> <li>- dichiarazione dell’istituto di assistenza e ricovero.</li> </ul>
--	---

Vicenza, 28 marzo 2018